|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[Procedimenti](../PROCEDIMENTI.docx)** | **Vendita fitosanitari** | [**Contatti**](file:///C:\Walter\Comuni\Valgreghentino\Progetto%20PUC\CONTATTI\CONTATTI_LC.docx) |
| **Definizione**  I prodotti fitosanitari (agrofarmaci o fitofarmaci) sono utilizzati per combattere le avversità delle piante, come le malattie infettive, le fisiopatie, i parassiti, gli animali fitofagi e le piante infestanti. Possono essere naturali o di sintesi. Sono costituiti o contengono sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti e sono utilizzati per:  proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi  prevenire gli effetti degli organismi nocivi  influire sui processi vitali dei vegetali, per esempio sulla loro crescita  conservare i prodotti vegetali  distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati  controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali.  **Tra i prodotti fitosanitari ci sono i fitofarmaci, i fisiofarmaci.**  La detenzione e la vendita di fitosanitari si configura attività commerciale di qualunque tipologia, infatti la loro detenzione e vendita può essere effettuata in una un'attività di **Vicinato**, **MS** o **GS** di vendita.  **Modalità di esercizio**  Per il commercio di prodotti fitosanitari **molto tossici**, **tossici** e **nocivi** è necessario possedere:   * **patentino personale** in capo al titolare, institore o preposto, rilasciato previa **superamento di un corso abilitativo**. Esso ha validità quinquennale ed è rinnovato su richiesta del titolare. [**(link)**](http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-agricole/servizio-fitosanitario-regionale/uso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari/corsi-patentini-fitosanitari/corsi-patentini-fitosanitari) * In luogo di vendita deve essere sempre presente un soggetto titolare del predetto patentino. * registro di cari**co e scarico** dei prodotti fitosanitari * **bollettario di vendita** rilasciato al cliente dal venditore al momento dell'acquisto [(articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 23/04/2001, n. 290).](../../../10%20Leggi/Leggi%202%20Commercio%20Fisso/Fitosanitari/DPR%20290%20del%202001.docx) * I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali **che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari.** * **È vietata, altresì, la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.** * I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, sono conservati in appositi locali o in appositi armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave.   [**Normativa di riferimento**](file:///C:\S.STEFANO%20TICINO\5%20Procedimenti\Definizioni\Riferimenti%20normativi%20e%20di%20controllo.docx)**:** [**TUR parte 3^**](file:///C:\Walter\sportello%20unico\Progetto%20PUC\TUR\Parte%203%5e.pdf) - Commercio su aree pubbliche.  **Note:** | | |